

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 11338/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 11338 del 2021, proposto da Mariateresa Zito, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Claudio Pellicanò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, Istituto Scolastico Superiore "Francesco Morano" di Caivano Napoli, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per l'annullamento, o per la disapplicazione in via principale, previa sospensione dell'efficacia in via principale della nota del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli prot. 17797 del 24 agosto 2021 con la quale è stata disposta l'esclusione della

ricorrente, in possesso del titolo di abilitazione all'estero in corso di riconoscimento, dagli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS, nonché del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 e il successivo decreto di attuazione dello stesso Ministero dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 nella parte in cui, contrariamente allo specifico tenore letterale dell'art. 7 comma 4 lett. e) dell'O.M. n. 60/2020, non prevedono l'inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS a quei concorrenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art.56 cpa avuta presente la sterminata giurisprudenza monocratica facilmente consultabile sul sito internet della Giustizia amministrativa;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza ex art.56 cpa ed accoglie l'istanza di integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14.12.2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 13 novembre 2021.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO